

L'alternanza scuola-lavoro (COMMENTO INTRODUTTIVO)

Riportiamo di seguito lo *Schema del decreto legislativo sull'alternanza scuola-lavoro*, in riferimento all'articolo 4 della legge 53/2003.

L'alternanza è proposta come modalità di formazione nel secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale. L'intento è quello di assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, competenze spendibili nel mercato del lavoro.

Dai quindici anni l'intera formazione può svolgersi come alternanza di studio e lavoro.

La progettazione dei percorsi è di responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa e si basa su apposite convenzioni con i vari soggetti produttivi (elencati nel comma 2 dell'art. 1).

L'intento è condivisibile, soprattutto quando si propone di avvicinare in generale la scuola alle problematiche ed alle realtà produttivo/professionali ed è condivisibile il forte (addirittura esclusivo) carattere formativo dell'esperienza lavorativa (definita come "periodi di apprendimento in situazione lavorativa").

Sfuggono però alcune cose. Quale è il "titolo" che si consegue attraverso questi percorsi? Si consegue un "titolo"? Quanto e come varranno i "crediti" accumulati ai fini del percorso scolastico o formativo "tradizionale"?

Ancora. Non era più ovvio indicare l'alternanza come una pratica cui fare normale riferimento quale che sia il percorso scolastico o formativo? Quali saranno le relazioni (se ci saranno) con i percorsi della formazione professionale, dell'istruzione e formazione professionale, dell'apprendistato?

Ambito di applicazione (art. 1)

1. Con il presente decreto è disciplinata l'alternanza scuola-lavoro come modalità di realizzazione della formazione del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, nell'esercizio del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni, possono svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di studio e di lavoro.

2. I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.

3. Rimane ferma la possibilità, per gli studenti del secondo ciclo, di acquisire crediti formativi anche mediante la frequenza dei tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, come rivisto in base all'art. 2, lettera d, della legge 14 febbraio 2003, n. 30, nonché attraverso la partecipazione ad esperienze di orientamento e formazione collegate al mondo del lavoro di durata inferiore ad un mese.

4. *Le istituzioni scolastiche o formative nei limiti delle risorse loro assegnate di cui all'art. 8, definiscono i criteri per l'individuazione degli studenti destinatari dei percorsi di alternanza.*

Finalità dell'alternanza (art. 2)

1. *La modalità di apprendimento in alternanza persegue le seguenti finalità:*

a) *attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;*

b) *arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;*

c) *favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;*

d) *realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'art. 1, comma 2, nei processi formativi;*

e) *correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.*

2 *Ai fini dello sviluppo, del monitoraggio e della valutazione del sistema dell'alternanza scuola lavoro è istituito, a livello nazionale, il relativo comitato [...] Il comitato è istituito secondo criteri che assicurino la rappresentanza dei soggetti istituzionali interessati e delle Parti sociali.*

Convenzioni (art. 3)

1. *Ferme restando le competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di programmazione territoriale dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche e formative, singolarmente o in rete, nell'esercizio della loro autonomia, stipulano apposite convenzioni con i soggetti di cui all'art. 1, comma 2.*

2. *Le convenzioni di cui al comma 1 regolano i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi in alternanza, ivi compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti.*

Organizzazione didattica (art. 4)

1. *I percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, svolte*

anche in imprese simulate, che le istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano nell'ambito delle convenzioni di cui all'art 3.

2. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati volti al perseguimento del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale.

3. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono articolati secondo criteri di gradualità e progressività che rispettino lo sviluppo personale, culturale e professionale degli studenti in relazione alla loro età, e sono dimensionati tenendo conto degli obiettivi formativi dei diversi percorsi del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, nonché sulla base delle capacità di accoglienza dei soggetti di cui all'art. 1, comma 2. [...]

Sistema tutoriale (art. 5)

1. Nei percorsi in alternanza il sistema tutoriale è funzionale alla promozione delle competenze degli studenti e al raccordo istituito, a questo scopo, tra l'istituzione scolastica o formativa con il mondo del lavoro e il territorio. L'assistenza tutoriale personalizzata per gli studenti in alternanza è svolta dal tutor formativo interno all'istituzione scolastica o formativa e dal tutor esterno alla stessa, designato dai soggetti che ospitano gli studenti per il periodo di esperienza pratica.

2. Il tutor formativo, designato dall'istituzione scolastica o formativa, svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti che seguono percorsi in alternanza scuola-lavoro e verifica, con la collaborazione del tutor esterno di cui al comma 3, il corretto svolgimento del percorso definito sulla base del progetto educativo personalizzato.

3. Il tutor formativo esterno favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo assiste nel luogo di formazione sul lavoro e fornisce all'istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi. [...]